

Determina n. /2024

OGGETTO: Selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di un Assegno di Ricerca tipologia "di professionalizzazione" dal titolo "**Modellazione e sperimentazione di tecnologie innovative per l'Ottica Adattiva**", per le esigenze del Progetto di Ricerca denominato " Laboratorio ADONI".

IL DIRETTORE DELL'OSSERVATORIO ASTRONOMICO D'ABRUZZO

VISTA la Legge 13 agosto 1984, numero 476 recante "**Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università**" e, in particolare, l'articolo 4 recante disposizioni in materia fiscale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene "**Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi**" e, in particolare gli articoli 4, 5 e 6;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, numero 104, e successive modifiche e integrazioni, che contiene le disposizioni normative in materia di "**Assistenza, integrazione sociale e tutela dei diritti delle persone portatrici di handicap**" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, numero 487, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato emanato il "**Regolamento che disciplina l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi**";

VISTA la Legge 8 agosto 1995, numero 335 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l'articolo 2, commi 26 e seguenti recanti disposizioni in materia previdenziale;

VISTA la legge del 27 dicembre 1997, numero 449 recante "**Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica**", ed in particolare l'articolo 5, comma 6, recante disposizioni in materia di Assegni di ricerca;

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, che prevede e disciplina la istituzione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica ("INAF")**" e contiene "**Norme relative allo Osservatorio Vesuviano**" e, in particolare, l'articolo 1, comma 1;

CONSIDERATO che, tra l'altro, l'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, definisce lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" come "...ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e con strutture operative distribuite sul territorio, nel quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici...";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, numero 394 aggiornato con le modifiche apportate dal Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, numero 334, recante disposizioni in materia di immigrazione;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato emanato il "**Testo Unico delle disposizioni legislative e**

regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, gli articoli 40, comma 1, 46, 47, 48, 71 e 74;

VISTO il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, numero 151, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato emanato il "**Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della Legge 8 marzo 2000, numero 53**" e, in particolare, gli articoli 17 e 22;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene le "**Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche**" e, in particolare, gli articoli 1, 2, 4, 16, 17, 30, 34-bis, 35, 35-bis, 36 e 38;

VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 4 aprile 2002, che contiene le norme per la corretta "**Attuazione dell'articolo 80, comma 12, della Legge 23 dicembre 2000, numero 388, in materia di tutela della maternità e di assegni al nucleo familiare per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, numero 335**";

VISTA la Legge 11 luglio 2002, numero 148, che "**Ratifica ed esegue la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione Europea, sottoscritta a Lisbona l'11 aprile 1997**", e contiene "**Norme di adeguamento dell'ordinamento interno**" e, in particolare, l'articolo 5;

VISTA la Legge 26 gennaio 2003, numero 3, che contiene alcune "**Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione**" e, in particolare, l'articolo 27;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, numero 97, con il quale è stato emanato il "**Regolamento per la amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, numero 70**";

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, che disciplina il "**Riordino dello Istituto Nazionale di Astrofisica**", come modificato e integrato dallo "**Allegato 2**" del Decreto Legislativo 21 gennaio 2004, numero 38, che prevede e disciplina la "**Istituzione dello Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica ("INRIM"), a norma dell'articolo 1 della Legge 6 luglio 2002, numero 137**";

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato adottato il "**Codice in materia di protezione dei dati personali**";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, numero 68, con il quale è stato emanato, ai sensi dell'articolo 27 della Legge 26 gennaio 2003, numero 3, il "**Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata**" e, in particolare, l'articolo 16;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, con il quale è stato adottato il "**Codice della Amministrazione Digitale**", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Supplemento Ordinario alla Serie Generale del 16 maggio 2005, numero 112;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, numero 198, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato adottato, ai sensi dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, numero 246, il "**Codice delle pari opportunità tra uomo e donna**";

VISTO il Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007 recante "**Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,**

a tutela e sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, numero 335;

VISTA la Legge 27 settembre 2007, numero 165, che definisce i principi e i criteri direttivi della **'Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca'**;

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, e successive modifiche ed integrazioni, emanato in **"Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, numero 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"**;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2009, numero 189 relativo al **"Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 2002, numero 148**, e in particolare l'articolo 4 che prevede ai commi 1 e 2:

- 1. *Ai fini del riconoscimento dei titoli di studio per le finalità di cui ai commi 2, 3 e 4, le amministrazioni interessate trasmettono la documentazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) o b), al Ministero. Entro sessanta giorni dal ricevimento delle istanze, il Ministero trasmette il proprio motivato parere alle amministrazioni competenti, le quali adottano il provvedimento di riconoscimento. Il provvedimento è comunicato all'interessato e al Ministero.*

- 2. *La valutazione dei titoli di studio, ai fini della partecipazione a selezioni per l'assegnazione di borse di studio e altri benefici, conseguenti al possesso di tali titoli, erogati o riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni, è di competenza dell'amministrazione interessata, acquisito il parere del Ministero;*

CONSIDERATO che il Ministero della Università e della Ricerca, in sede di interpretazione delle norme contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2009, numero 189, ha più volte chiarito che le stesse si applicano anche agli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, assimilabili a tutti gli effetti agli **"...altri benefici..."** citati nell'articolo 4, comma 2, del medesimo Decreto;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, che disciplina il **'Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165'**;

VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, del 3 settembre 2010, numero 12, che contiene alcuni chiarimenti e indicazioni operative in merito alle **"Procedure concorsuali ed informatizzazione"**, alle **"Modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni"** e ai **"Criteri interpretativi sull'utilizzo della Posta Elettronica Certificata"**;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, numero 240 e successive modifiche ed integrazioni, recante **"Norme in materia di organizzazione delle Università di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"** ed in particolare l'articolo 22 recante disposizioni in materia di **"Assegni di ricerca"**;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica 9 marzo 2011, numero 102, con il quale **è stato fissato l'importo minimo degli assegni di ricerca**;

VISTA la Legge 29 giugno 2022, n. 79 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e

resilienza (PNRR)." pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2022 ed entrata in vigore il 30 giugno 2022;

VISTO in particolare, l'articolo 14, comma 6-septies, che ha riscritto integralmente l'articolo 22 della legge n. 240 del 2010, introducendo la nuova figura dei contratti di ricerca;

VISTO il comma 6-quaterdecies che detta la disciplina transitoria per gli assegni di ricerca in relazione ai quali, per i 180 giorni seguenti all'entrata in vigore della legge n. 79, si rende ancora possibile l'indizione di procedure per il conferimento degli stessi in presenza di due condizioni, alternative tra loro: che le relative risorse siano state già programmate alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero che le stesse vengano deliberate dagli organi di governo dell'ateneo entro il predetto termine di 180 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni;

VISTA la circolare del Ministero della Università e della Ricerca del 8 luglio 2022 prot. 9393, indirizzata ai Rettori e Direttori Generali delle Università, la quale chiarisce che *"Il comma 6-quaterdecies detta, invece, la disciplina transitoria per gli assegni di ricerca in relazione ai quali, per i 180 giorni seguenti all'entrata in vigore della legge n. 79, si rende ancora possibile l'indizione di procedure per il conferimento degli stessi in presenza di due condizioni, alternative tra loro: che le relative risorse siano state già programmate alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero che le stesse vengano deliberate dagli organi di governo dell'ateneo entro il predetto termine di 180 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni. Resta inteso che, anche successivamente allo stesso termine, gli assegni di ricerca già in essere restano regolati dalle disposizioni vigenti al momento della loro attivazione, inclusive della disciplina dei regolamenti di ateneo relativamente alle possibilità di proroga o rinnovo."*;

VISTA la Direttiva del *Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione* del 22 dicembre 2011, numero 14, che contiene **"Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15, della Legge 12 novembre 2011, numero 183"**;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, che contiene alcune **"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"** convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135 e, in particolare, l'articolo 5, comma 9;

VISTA la Legge 6 novembre 2012, numero 190, che contiene **"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione"** e, in particolare, l'articolo 1, commi 7, 8, 10, 15 e 35;

CONSIDERATO che, nel rispetto dei **"principi"** e dei **"criteri direttivi"** definiti dall'articolo 1, comma 35, della Legge 6 novembre 2012, numero 190, con il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, sono state emanate le **"Disposizioni"** che hanno **"riordinato"** in un unico **"corpo normativo"** la **"Disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"**;

VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2014, numero 90, che contiene **"Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per la efficienza degli uffici giudiziari"**, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, numero 114 e, in particolare, l'articolo 6, comma 1;

VISTA la Legge 27 febbraio 2015 n. 11 di conversione con modifiche del D.L. 31 dicembre 2004 n. 192, recante "**Proroga di termini previsti da disposizioni legislative**" ed in particolare l'art. 6 comma 2-bis che recita "*La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22, comma 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogata di due anni*";

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, numero 97, che ha modificato e integrato, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, le disposizioni contenute nella Legge 6 novembre 2012, numero 190, e nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, ai fini della "**Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza**";

VISTO il Decreto Legislativo 26 agosto 2016, numero 179, che contiene "**Modifiche ed integrazioni al Codice della Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche**";

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, che disciplina la "**Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, numero 124**";

VISTO il "**Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la Direttiva 95/46/C**", denominato anche "**Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati**" ("**RGPD**"), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018;

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, numero 101, che contiene alcune "**Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la Direttiva 95/46/CE**", denominato anche "**Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati**" ("**RGPD**");

VISTA la Circolare dell'INPS del 11 febbraio 2022, numero 25 avente ad oggetto "**Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, numero 335. Aliquote contributive reddito per l'anno 2022. Nuove aliquote contributive**";

VISTO il Decreto Legge 1° aprile 2021, numero 44 che prevede "**Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici**", convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2021, numero 76 e, in particolare, l'art. 10 "**Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici**";

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute del 25 maggio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 31 maggio 2022, numero 126, contenente il "**protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici**" fino al 31 dicembre 2022;

VISTO lo "**Statuto**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", definitivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 25 maggio 2018, numero 42, pubblicato sul "**Sito Web Istituzionale**" il 7 settembre 2018 ed entrato in vigore il **24 settembre 2018** e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il "**Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica**", approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 5 giugno 2020, numero 46, modificato dal medesimo Organo con Delibera del 29 aprile 2021, numero 21, pubblicato in data **24 giugno 2021** ed entrato in vigore il **9 luglio 2021** e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il "**Regolamento del Personale dello Istituto Nazionale di Astrofisica**", approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera dell'11 maggio 2015, numero 23, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 30 ottobre 2015, numero 253, e, in particolare, l'articolo 16, comma 1, il quale stabilisce che lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" può "...conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi della normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto da un apposito Disciplinare adottato dal Consiglio di Amministrazione...";

VISTA la Delibera del 25 febbraio 2021, numero 8, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha modificato l'articolo 21 del predetto "**Regolamento**";

CONSIDERATO che il "**Regolamento del Personale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica**", con la modifica innanzi specificata, è stato pubblicato in data **24 giugno 2021** ed è entrato in vigore il **9 luglio 2021**;

VISTO il "**Regolamento sulla amministrazione, sulla contabilità e sulla attività contrattuale dello Istituto Nazionale di Astrofisica**", predisposto ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 2 dicembre 2004, numero 3, e pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 23 dicembre 2004, numero 300;

VISTA la Delibera del 2 luglio 2009, numero 46, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha modificato l'articolo 14 del predetto "**Regolamento**";

VISTO il **Disciplinare per il conferimento di assegni per lo svolgimento dell'attività di ricerca dell'INAF**, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera numero 44/2011 del 22 giugno 2011 ed entrato in vigore il 1 luglio 2011, come modificato dalle delibere del medesimo Consiglio di Amministrazione numero 8/2011 del 13 ottobre 2011 e numero 2/2012 del 10 gennaio 2012;

VISTA la Delibera del Consiglio di amministrazione numero 2 del 11 gennaio 2018 relativa alle "**Linee di indirizzo in materia di assunzioni di personale in esito a procedure concorsuali**;

VISTA la nota del Direttore Scientifico protocollo numero 673/2018/V/1 del 5 febbraio 2018 recante la "**implementazione delle suddette linee guida per l'arruolamento del personale non di ruolo**" dalla quale si evince che:

- I bandi e le selezioni sono gestiti in autonomia dalle strutture che ne danno comunicazione alla Direzione Scientifica ed alla Direzione Generale, per i dovuti aggiornamenti dei data base del personale;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione ROMA numero 22/2018 del 23 marzo 2018 avente per oggetto le "**Linee Guida per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca**" dalla quale si evince che l'INAF può conferire assegni di ricerca, ai sensi dell'articolo 22 comma 1 della Legge 30 dicembre 2010 numero 240, secondo le seguenti tipologie:

- Assegni di Professionalizzazione;

- Assegni Post Doc;

- Assegni Giovane Ricercatore;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione numero 23/2018 del 23 marzo 2018 avente ad oggetto **"Definizione delle Linee Guida in materia di reclutamento del personale non di ruolo"**;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione numero 83/2018 del 18 settembre 2018 recante Approvazione della **"Relazione" predisposta dal Presidente che definisce un "Programma Nazionale di Assegni di Ricerca" ed in particolare il paragrafo intitolato "Proposte di revisione dei criteri di definizione dei programmi degli assegni di ricerca"**;

VISTA la nota protocollo numero 6023, Titolo III - classe 3 del 22 ottobre 2018, del Direttore Scientifico dell'INAF avente per oggetto: **"Richiamo urgente alla considerazione dei contenuti ed i dispostivi della delibera 83/2018 in materia di conferimento degli assegni di ricerca"**;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione numero 8 del 29 gennaio 2019 che approva le modifiche alle **"Linee guida provvisorie per il conferimento di assegni per lo svolgimento dell'attività di ricerca"** dalla quale si evince che gli assegni di ricerca:

a. possono essere finanziati sia con fondi ordinari sia con fondi esterni, che devono essere finalizzati allo svolgimento di una attività di ricerca scientifica o tecnologica che rientri nell'ambito delle attività istituzionali elencate nell'art. 2 dello Statuto dell'ente, sopra citato;

b. offrono ai candidati una opportunità di crescita professionale e la possibilità di svolgere attività di ricerca scientifica o tecnologica in un ambiente altamente qualificato;

c. sono finalizzati alla realizzazione di specifici progetti e non possono essere utilizzati per soddisfare esigenze di personale dell'Ente;

VISTA la nota del 1 febbraio 2019 Direttore Scientifico dell'INAF avente per oggetto: **"Linee guida provvisorie per bandire Assegni di Ricerca approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 gennaio 2019"**;

VISTA la nota protocollo numero 2491, Titolo I – classe 3 del 16 maggio 2020, del Direttore Generale dell'INAF avente per oggetto: **"Adozione della "Disciplina per la razionalizzazione delle procedure di reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca" e regolamentazione del regime transitorio"**;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAF numero 54/2020 del 5 giugno 2020 che approva la **"Disciplina per la razionalizzazione delle procedure di reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca"** e, in particolare, l'articolo 2 in materia di **"programmazione di rapporti di lavoro a tempo determinato e assegni di ricerca"**; l'articolo 3 in materia di **"monitoraggio della dotazione di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e di assegni di ricerca"**, e l'articolo 4 in materia di **"autonomia dei Centri di Responsabilità nell'emanazione di bandi di selezione per il reclutamento di personale a tempo determinato o per il conferimento di assegni di ricerca"**;

VISTO il Decreto del Presidente dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" numero 56/2018 del 22 ottobre 2018 con il quale il Dott. Enzo Brocato è stato nominato Direttore dello "Osservatorio Astronomico d' Abruzzo", con effetto dal 01 novembre 2018, e per la durata di tre anni;

VISTA la Determinazione numero 286 del 26 ottobre 2018, a firma del Direttore Generale Dott. Gaetano Telesio dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", con la quale è stato conferito al Dott. Enzo Brocato l'incarico di Direttore dello "Osservatorio Astronomico d' Abruzzo", con effetto dal 01 novembre 2018, e per la durata di tre anni;

VISTA la Determinazione n. 147 del 25 ottobre 2021 con cui il Direttore Generale dell'INAF ha prorogato dal 31 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 il termine di durata dell'incarico di Direttore dello "Osservatorio Astronomico d'Abruzzo" conferito con la Determina Direttoriale del 26 ottobre 2018, numero 286, al Dottore Enzo Brocato;

VISTA la Determina numero 177/21 del 30 dicembre 2021 con cui il Direttore Generale dell'INAF ha conferito al Dottore Enzo Brocato l'incarico di Direttore dello "Osservatorio Astronomico d'Abruzzo", a decorrere dal 1 gennaio 2022 e per la durata di un triennio";

VISTO il Decreto n. 47/2021 del 22 dicembre 2021 con cui il Presidente dell'INAF ha nominato il Dottore Enzo Brocato quale Direttore dell'Osservatorio Astronomico d'Abruzzo, per la durata di un triennio, a decorrere dal 1 gennaio 2022;

VISTA la nota circolare del 16 maggio 2022 del Direttore Generale, prot. 8096, avente ad oggetto "*Modifica di presentazione delle domande di ammissione alle procedure di selezione per il conferimento di borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca, scientifiche e tecnologiche e di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca*";

PRESO ATTO della discussione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 settembre 2022 su Linee Guida per il conferimento di Assegni di ricerca;

VISTA la richiesta presentata dal Dott. Gianluca Di Rico in data 25 luglio 2024, acquisita al protocollo numero 786 del 06 agosto 2024, finalizzata alla emissione di un bando per la selezione pubblica per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di numero 1 Assegno di Ricerca della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, dal titolo "**Modellazione e sperimentazione di tecnologie innovative per l'Ottica Adattiva**", per le esigenze del Progetto di Ricerca denominato "Laboratorio ADONI";

RAVVISATA la necessità di procedere;

VISTA l'informativa a bandire inviata alla Direzione Scientifica e identificata con il ticket numero 970981 del 09/09/2024;

VISTO il riscontro al predetto ticket, pervenuto in data 13/09/2024;

CONSIDERATO che la presente procedura di selezione è contestualmente finalizzata:

- *a offrire una opportunità di crescita professionale a giovani in possesso del titolo di dottore di ricerca, ad assegnisti di ricerca o a titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato, che intendano cimentarsi nel circuito nazionale e internazionale della ricerca, in un'ottica di rotazione e di mobilità, ovvero ad arruolare specifiche professionalità nell'ambito di progetti e/o attività a termine;*
- *a coprire, quindi, posizioni che si collocano al di fuori della programmazione del fabbisogno di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che, conseguentemente, non costituiscono alcun presupposto vincolante per l'immissione nei servizi di ruolo a tempo indeterminato dell'Ente*;

VISTA la Legge 23 febbraio 2024, n. 18 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.";

VISTO, in particolare, il comma 4 dell'articolo 6 "*Proroga di termini in materia di università e ricerca*" che stabilisce la proroga al 31 luglio 2024 del termine per indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2024, n. 71 "*Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.*" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.126 del 31 maggio 2024" e convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2024, n. 106;

VISTO in particolare l'articolo 15 che, al comma1, dispone che: "*Nelle more della revisione delle disposizioni in materia di pre ruolo universitario e della ricerca, all'articolo 14, comma 6-quaterdecies, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, relativo ad assegni di ricerca, le parole: «31 luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».*";

CONSIDERATO che il costo annuo dell'Assegno di Ricerca, comprensivo degli oneri previdenziali a carico dell'Ente, è pari ad euro 32.071,78 (di cui euro 26.000,00 da corrispondere al titolare dell'assegno ed euro 6.071,78 per il pagamento delle ritenute previdenziali a carico dell'Ente);

VISTO il Bilancio Annuale di Previsione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" per l'Esercizio Finanziario 2024, approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 29 dicembre 2023, numero 94;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sui pertinenti Capitoli di Spesa del predetto Bilancio - Centro di Responsabilità Amministrativa 1.08 "*Osservatorio Astronomico d'Abruzzo*", Ob. Fu. 1.05.01.21 "*Laboratorio Nazionale ADONI (ref. Roberto Ragazzoni)*" della spesa complessiva per **12 mesi**, pari a euro **32.071,78** (di cui euro **26.000,00** da corrispondere al titolare dell'assegno ed euro **6.071,78** per il pagamento delle ritenute previdenziali a carico dell'Ente);

DETERMINA

Articolo 1

Art. 1 - Progetto di ricerca

1. È indetta, ai sensi dell'articolo 22 della Legge 30 dicembre 2010, numero 240, e successive modifiche e integrazioni, una selezione pubblica per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di numero 1 Assegno di ricerca di tipologia "di professionalizzazione" della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile annualmente previo parere positivo del responsabile scientifico e verifica della copertura finanziaria e comunque nei limiti previsti dall'articolo 22, comma 3 della Legge 240/2010 e successive modificazioni e integrazioni, dal titolo "**Modellazione e sperimentazione di tecnologie innovative per l'Ottica Adattiva**", per le esigenze del Progetto di Ricerca denominato "Laboratorio ADONI";

2. L'assegno oggetto della procedura di selezione è finalizzato, principalmente, allo sviluppo di software per la modellazione (simulazione numerica) dei sistemi di sensing e correzione delle aberrazioni ottiche, allo sviluppo di testbench di laboratorio, alla raccolta e all'analisi dei dati sperimentali, allo studio della possibile applicazione delle tecnologie studiate su strumenti di Ottica Adattiva di nuova generazione, per l'osservazione da terra e/o dallo spazio.

3. Il progetto proposto ai fini del conferimento dell'assegno di cui ai precedenti due commi dovrà essere realizzato presso l'Osservatorio Astronomico d'Abruzzo con possibili trasferte presso altre strutture INAF afferenti al Laboratorio Nazionale ADONI;

In particolare, l'assegno è così articolato:

- Titolo: **"Modellazione e sperimentazione di tecnologie innovative per l'Ottica Adattiva"**
- Sede di svolgimento: Osservatorio Astronomico d'Abruzzo.
- Responsabile Scientifico: dott. Gianluca Di Rico.
- Attività di Ricerca:

Il contributo dell'INAF nella realizzazione di strumentazione per l'Ottica Adattiva è riconosciuto a livello mondiale. Il Laboratorio ADONI riunisce la comunità INAF impegnata nella ricerca e sviluppo tecnologico e nello studio dei dati astrofisici ottenuti attraverso tali strumenti, promuovendo il coordinamento tra i vari gruppi sul territorio nazionale. Il candidato parteciperà alle attività di R&D collaborando allo studio di nuove tecnologie e metodi innovativi per il wavefront sensing e la correzione adattiva (attraverso la simulazione numerica dei fenomeni fisici e lo sviluppo di pipeline per l'acquisizione e l'analisi dei dati ottenuti su testbench di laboratorio e prototipi), e della possibile applicazione degli stessi sui futuri strumenti ad Ottica Adattiva da terra e dallo spazio.

Il candidato, inoltre, avrà la possibilità di svolgere un percorso di alta formazione attraverso l'interazione con i vari gruppi delle sedi INAF afferenti al Laboratorio ADONI in un contesto di ricerca internazionale. Le attività e i risultati saranno oggetto di pubblicazione su riviste scientifiche e di presentazioni a congressi nazionali e internazionali.

Ulteriori informazioni possono essere richieste al Dott. Gianluca Di Rico utilizzando l'indirizzo di posta elettronica gianluca.dirico@inaf.it.

4. La titolarità dell'assegno di ricerca di cui alla presente selezione non prefigura, da parte dell'INAF, alcuna responsabilità in relazione alla futura posizione lavorativa del vincitore. La titolarità dell'assegno di ricerca di cui alla presente selezione non determinerà la formazione di nuove forme di precariato presso l'INAF.

5. la presente procedura è finalizzata a:

- *a offrire una opportunità di crescita professionale a giovani in possesso del titolo di dottore di ricerca, ad assegnisti di ricerca o a titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato, che intendano cimentarsi nel circuito nazionale e internazionale della ricerca, in un'ottica di rotazione e di mobilità, ovvero ad arruolare specifiche professionalità nell'ambito di progetti e/o attività a termine;*
- *a coprire, quindi, posizioni che si collocano al di fuori della programmazione del fabbisogno di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che, conseguentemente, non costituiscono alcun presupposto vincolante per l'immissione nei servizi di ruolo a tempo indeterminato dell'Ente'.*

Art. 2 - Requisiti di ammissione ed elementi di valutazione delle candidature

1. La partecipazione alla presente selezione è riservata ai cittadini italiani o stranieri in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea specialistica o magistrale (nuovo ordinamento) in Ingegneria, Informatica, Fisica, Astronomia, Matematica o titolo equivalente, conseguito presso Università, Istituti, Organismi o Centri di Ricerca o altri Enti qualificati, pubblici o privati, anche esteri, fermo restando che l'attinenza della Laurea o del titolo equivalente verrà accertata dalla "Commissione Esaminatrice" di cui al successivo articolo 7.
- buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta sia parlata.

2. Ai soli fini della ammissione alla presente procedura di selezione, la equivalenza dei titoli di studio conseguiti in uno Stato estero, che non siano già stati dichiarati equipollenti o equivalenti al titolo conseguito in Italia ai sensi della legislazione vigente, verrà accertata dalla "**Commissione Esaminatrice**" di cui al successivo articolo 7, sulla base della documentazione prodotta dal candidato ai sensi dell'art. 3 comma 7 lett) g punto 2) del presente "**Bando**", fermo restando che, nel caso in cui il medesimo candidato risulti vincitore della predetta procedura, l'Amministrazione, recependo gli esiti dell'accertamento eseguito dalla "**Commissione Esaminatrice**", trasmetterà gli stessi, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) o b), del Decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2009, numero 189, corredata dalla istanza del candidato, al Ministero della Università e della Ricerca, ai fini della acquisizione del parere previsto dall'articolo 4, comma 2, del medesimo Decreto;

3. Le seguenti conoscenze, competenze ed esperienze (non vincolanti per la partecipazione al bando), eventualmente possedute dal candidato, saranno considerate qualifiche preferenziali:

- Programmazione nei linguaggi Python e/o C++ e/o IDL.
- Image processing, automazione e controllo di sistemi dinamici.
- Applicazioni basate su Machine Learning e reti neurali.

4. I candidati che intendono partecipare alla procedura di selezione disciplinata dal presente "**Bando**", oltre al requisito di cui al precedente comma 1, devono possedere quelli di seguito specificati:

- cittadinanza italiana, fatta eccezione:
 - i. per i soggetti che hanno la cittadinanza di uno Stato Membro della Unione Europea;
 - ii. per i soggetti che, sebbene non abbiano la cittadinanza di uno Stato Membro della Unione Europea, siano, comunque, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni;
 - iii. per i soggetti che non hanno la cittadinanza di uno Stato Membro della Unione Europea e che non siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni, qualora vengano soddisfatte le condizioni previste dal successivo comma 5;

- iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza (**requisito richiesto esclusivamente ai cittadini italiani**);
- età non inferiore ai diciotto anni;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non avere riportato condanne penali (nel caso in cui il candidato abbia riportato condanne penali, le stesse debbono essere specificate nella domanda di partecipazione alla procedura di selezione);
- non avere procedimenti penali in corso (nel caso in cui il candidato abbia procedimenti penali pendenti, gli stessi debbono essere specificati nella domanda di partecipazione alla procedura di selezione);
- conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata.

5. Ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, numero 174, i cittadini degli Stati Membri della Unione Europea, come anche i cittadini degli Stati non appartenenti alla Unione Europea debbono:

- possedere tutti i requisiti richiesti dal presente "**Bando**", fatta eccezione per la cittadinanza Italiana;
- godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza e/o di provenienza;
- avere una adeguata conoscenza della lingua italiana.

6. Tutti i requisiti richiesti dal presente "**Bando**" devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura di selezione.

7. I candidati verranno ammessi alla procedura di selezione con la riserva del successivo accertamento del possesso dei requisiti richiesti dal presente "**Bando**" e dichiarati nelle rispettive domande.

Art. 3 - Domanda di ammissione e modalità di presentazione

1. Le domande di ammissione alla presente procedura, redatte in carta libera e secondo lo schema di cui allo "**Allegato A**" e corredate della documentazione richiesta, dovranno essere inoltrate, a mezzo di posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata in formato "**PDF**" non modificabile, al seguente indirizzo: inafoateramo@pcert.postecert.it con l'indicazione del seguente oggetto "**Selezione assegno di ricerca – Laboratorio ADONI 2024**".

Si fa presente che la capacità della casella di posta elettronica certificata è di 1 Gbyte, pertanto si consiglia di verificare la ricevuta di consegna, attestante la corretta ricezione della domanda.

2. Le domande devono essere presentate, **a pena esclusione, entro e non oltre il termine perentorio del 04 novembre 2024 ore 23:59 (ora italiana)**, fermo restando che la data e l'ora di inoltro della domanda saranno certificate dal sistema informatico. Le domande presentate in ritardo non saranno prese in considerazione.

3. Non sono ammesse le domande di ammissione alla procedura di selezione che provengano da una casella di posta elettronica, ordinaria o certificata, il cui intestatario sia diverso dal soggetto che ha presentato la domanda.

4. La domanda di ammissione alla procedura di selezione deve essere sottoscritta con la firma autografa del candidato.

5. L'INAF - Osservatorio Astronomico d'Abruzzo non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disservizi legati alla rete informatica.

6. I candidati portatori di handicap ai sensi della legge numero 104 del 5 febbraio 1992, dovranno fare esplicita richiesta, nella domanda di partecipazione alla selezione, in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento dell'eventuale colloquio, ai sensi della legge suddetta.

7. Consapevole che le dichiarazioni false sono punibili per legge e che l'Amministrazione potrà procedere a verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese, il candidato dovrà dichiarare chiaramente e precisamente nella domanda, utilizzando l'Allegato A e sotto la propria personale responsabilità:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita,
- b) codice fiscale (per gli stranieri qualora disponibile);
- c) località di residenza;
- d) cittadinanza;
- e) godimento dei diritti civili e politici nello Stato di cittadinanza, e per i cittadini italiani l'iscrizione alle liste elettorali del Comune di appartenenza;
- f) di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso precisando, in caso contrario, quali condanne o procedimenti sussistano;
- g) il possesso dei requisiti indicati nell'articolo 2 comma 1 del presente bando, specificando data e luogo del conseguimento, l'Università, l'Istituto, l'Organismo, il Centro di Ricerca o altro Ente qualificato, pubblico o privato, anche estero, che lo ha rilasciato e la eventuale votazione riportata,

fermo restando che:

- 1) il candidato in possesso di titolo di studio conseguito all'estero è tenuto a dichiarare espressamente se lo stesso, in base alla normativa vigente in materia, sia già stato dichiarato equivalente o equipollente ad uno dei titoli richiesti ai fini della ammissione alla procedura di selezione oggetto del presente "Bando";
- 2) in mancanza della dichiarazione di cui al precedente punto 1), il candidato è tenuto ad allegare alla domanda di ammissione alla procedura di selezione copia del certificato o, in alternativa, della documentazione che attesti il titolo di studio posseduto, gli esami sostenuti e/o le attività formative e di ricerca svolte e la votazione finale, al fine di consentire alla Commissione Esaminatrice di acquisire tutti gli elementi di valutazione necessari e/o utili per l'accertamento della sua equivalenza ad uno dei titoli richiesti ai fini della ammissione alla procedura di selezione oggetto del presente "Bando";
- h) di non ricadere in nessun caso di cumulo o incompatibilità di cui all'articolo 4;

- i) di non essere stato dispensato e/o destituito da un altro impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione per persistente, insufficiente rendimento;
 - j) di non essere stato dichiarato decaduto da un altro impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, numero 3, per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ovvero con mezzi fraudolenti;
 - k) di non godere attualmente di altre borse di studio, assegni di ricerca o altre tipologie di collaborazione a qualsiasi titolo conferite, o di goderne e di essere disposto/a rinunciarvi nel caso in cui risultasse vincitore/vincitrice;
 - l) se abbia usufruito in precedenza di altre borse di studio, assegni di ricerca o altre tipologie di collaborazione di altri Enti Pubblici o privati e per quale durata;
 - m) conoscenza della lingua inglese;
 - n) di eleggere il domicilio presso il quale indirizzare tutte le comunicazioni relative al bando in oggetto;
 - o) l'indirizzo di posta elettronica certificata o l'indirizzo di posta ordinaria alla quale inviare le comunicazioni inerenti la procedura e di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'amministrazione eventuali modifiche;
 - p) la dichiarazione di presa visione e comprensione delle regole contenute nel presente bando.
8. Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, numero 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche nonché della Legge 183/2011, i titoli da allegare alla domanda o che il candidato ritenesse utile produrre ai fini della valutazione:
- ❖ ove provenienti da altre pubbliche amministrazioni italiane, dovranno essere prodotti esclusivamente mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 **(Allegato B)**, allegando fotocopia di un valido documento di riconoscimento: non verranno quindi accettati, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 183/2011, certificati provenienti da pubbliche amministrazioni italiane o da gestori italiani di pubblici servizi; le autocertificazioni possono essere utilizzate anche dai cittadini appartenenti all'Unione Europea;
 - ❖ ove provenienti da soggetti privati italiani, potranno essere prodotti in originale o in fotocopia, dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000 o autocertificati ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 **(Allegato B)**;
 - ❖ in ogni caso, ove prodotti da cittadini non appartenenti all'Unione Europea (ove soggiornanti, in assenza di convenzioni internazionali tra l'Italia e il Paese di provenienza del candidato), tutti i documenti dovranno essere prodotti mediante certificazione o attestazione originale rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, corredata di dichiarazione di valore tradotta in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo avere ammonito sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri (articolo 3 co. 4 D.P.R. n. 445/2000). La dichiarazione di valore in loco viene rilasciata

dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana del Paese al cui ordinamento appartiene l'istituzione che ha rilasciato il titolo;

9. Le dichiarazioni sostitutive, ove ammesse, dovranno essere redatte in modo analitico, e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili ai fini della selezione, affinché la commissione esaminatrice possa utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono.

10. Le autocertificazioni previste per i cittadini italiani possono essere utilizzate anche da cittadini dell'Unione Europea (articolo 3, comma 1 del DPR 28 dicembre 2000, numero 445) e da quelli soggiornanti in Italia nei limiti previsti dall'articolo 3 co. 2 e 3 del D.P.R. n. 445/2000.

11. In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese. Gli aspiranti autorizzeranno espressamente il trattamento dei propri dati personali da parte dell'Osservatorio, in adempimento ad obblighi di legge.

12. La domanda deve altresì contenere in allegato:

a) curriculum vitae et studiorum, **redatto in lingua italiana o inglese, datato e sottoscritto ai sensi e con le modalità degli articoli 46 e 47 del DPR 445/200** e successive modifiche ed integrazioni al fine di attestare la veridicità del suo contenuto, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere, ai sensi dei successivi articoli 75 e 76 del medesimo decreto e delle norme speciali vigenti in materia;

b) **Allegato B** attestante il possesso dei requisiti, dei titoli e delle qualifiche preferenziali di cui si chiede la valutazione (come ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- documentazione relativa all'esperienza pertinente l'argomento del presente bando, di cui all'oggetto e all'articolo 1;
- eventuali ulteriori conoscenze, competenze ed esperienze di cui all'articolo 2 del bando;
- qualsiasi altro titolo, lavoro o pubblicazione il candidato ritenga utile per qualificare il proprio curriculum scientifico. **Se tali titoli, lavori o pubblicazioni non sono "open access", il candidato dovrà inviarne copia e dichiararne la conformità;**

c) un elenco completo delle pubblicazioni attinenti, datato e sottoscritto, che deve contenere tutte le indicazioni relative ai titoli delle pubblicazioni, alle riviste, agli anni di pubblicazione, alle liste degli autori e agli indirizzi web sui quali è possibile prenderne visione. **Ogni pubblicazione dovrà indicare il link al repository dove è consultabile. Se la pubblicazione non è "open access", il candidato dovrà inviarne copia e dichiararne la conformità;**

d) elenco di tutti i documenti presentati;

e) documento di riconoscimento in corso di validità.

13. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione e potrà, in ogni fase, essere notificata l'esclusione dalla selezione per i seguenti motivi:

a) la domanda è stata presentata oltre il termine;

b) mancanza della firma;

c) mancanza della copia di un documento di identità valido;

d) mancanza dei requisiti indicati all'articolo 2.

14. I candidati esclusi dalla selezione, con provvedimento motivato del Direttore dell'INAF-Osservatorio Astronomico d'Abruzzo, saranno avvisati a mezzo posta elettronica certificata.

15. Qualora i motivi di esclusione venissero accertati dopo la conclusione della procedura selettiva il candidato perderà ogni diritto derivante dalla partecipazione alla selezione; parimenti si procederà qualora venisse accertata la produzione di dichiarazioni false.

Art. 4 – Incompatibilità

1. L'Assegno di Ricerca di cui al presente bando non può essere conferito al personale dipendente dell'INAF con contratto a tempo determinato o indeterminato.

2. Esso non è inoltre cumulabile con borse di studio o assegni di ricerca a qualsiasi titolo conferiti, da Università e da altri Enti e Istituzioni di ricerca, né con assegni e sovvenzioni di analoga natura, tranne quelle utili ad integrare l'attività dei titolari di assegni/borse con soggiorni all'estero, concesse da istituzioni nazionali o straniere.

3. Il/la titolare dell'assegno dovrà rilasciare in tal senso conforme dichiarazione esplicita di non sussistenza delle succitate situazioni inammissibili di cumulo all'atto dell'accettazione dell'assegno.

4. Il/la dipendente pubblico/a che risulti eventualmente destinatario/a dell'assegno di cui al presente bando, potrà esservi ammesso/a previo collocamento in aspettativa senza assegni, secondo le vigenti disposizioni normative e/o contrattuali di comparto, da parte dell'Amministrazione di appartenenza. Non è ammesso il cumulo con proventi di attività di lavoro anche a tempo parziale svolti in modo continuativo.

5. È invece compatibile con l'assegno una limitata attività di lavoro autonomo occasionale purché non contrasti o ritardi quella svolta per conto di INAF. Tale attività deve essere preventivamente autorizzata dal Direttore dell'INAF- Osservatorio Astronomico d'Abruzzo.

Art. 5 – Sede e durata dell'assegno

1. La sede dell'attività di studio e di ricerca sarà l'INAF-Osservatorio Astronomico d'Abruzzo, con possibili trasferte presso altri Enti di ricerca o Università coinvolte nel progetto.

2. L'Assegno di ricerca avrà una durata di **12 mesi**, eventualmente rinnovabile annualmente previo parere positivo del responsabile scientifico e verifica della copertura finanziaria e comunque nei limiti previsti dall'articolo 22 comma 3 della Legge 240/2010 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Eventuali differimenti della data di inizio dell'attività prevista nell'ambito dell'assegno, o eventuali interruzioni dell'attività medesima, verranno consentiti ai sensi della normativa vigente.

4. L'interruzione dell'attività che risulti motivata ai sensi di quanto sopra, comporta la sospensione dell'erogazione dell'importo dell'assegno per il periodo in cui si verifica l'interruzione stessa, ed in questi casi il termine finale di scadenza dell'assegno è posticipato di un arco temporale pari al periodo di durata dell'interruzione.

5. Il titolare dell'assegno è soggetto a valutazione, secondo la cadenza indicata nel relativo contratto, ed è tenuto a redigere, a tal fine, dettagliata relazione scritta sulle attività di ricerca svolte, da sottoporre all'esame del Responsabile scientifico, che provvederà ad approvarla, esprimendo, in merito, il proprio motivato giudizio.

6. Nel caso in cui il Responsabile scientifico non dovesse approvare la relazione sulle attività di ricerca svolte dal titolare dell'assegno, motivando adeguatamente la propria decisione, la Direzione dello "Osservatorio Astronomico d'Abruzzo" procederà alla risoluzione di diritto del relativo contratto;

Art. 6 - Importo dell'assegno e altre condizioni

1. L'importo totale dell'assegno di ricerca, per la durata complessiva di 12 mesi, è di **euro 26.000,00**. Tale importo è da intendersi al lordo delle imposte a carico del titolare dell'assegno e al netto degli oneri previdenziali a carico dell'INAF - Osservatorio Astronomico d'Abruzzo. Il compenso sarà corrisposto in rate mensili posticipate.

2. Si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge numero 476/1984 e successive modificazioni ed integrazioni; in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge numero 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni oltre al contributo ex articolo 15 D.Lgs. 4 marzo 2015 numero 22; in materia di tutela della maternità e della paternità, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 4 aprile 2002 e 12 luglio 2007, pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" numero 247 del 23.10.2007 e, in materia di congedo per malattia l'articolo 1, comma 788 della L. 27.12.2006 numero 296 e successive modificazioni. Nel periodo del congedo di maternità, l'indennità sarà corrisposta dall'INPS se in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è sarà integrata dall'INAF fino alla concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca. Il periodo di astensione obbligatoria per maternità non concorre alla durata dell'assegno prevista dal contratto.

Art. 7 - Commissione giudicatrice

1. La selezione dei candidati è effettuata da una Commissione giudicatrice nominata dal Direttore dell'INAF - Osservatorio Astronomico d'Abruzzo.

2. La Commissione giudicatrice è composta da tre membri, scelti tra il personale di ricerca anche universitario, italiano o straniero, esperti nelle tematiche relative al programma di ricerca descritto nel bando.

3. Ai sensi della normativa vigente, la composizione della Commissione deve inoltre garantire, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere. Il Presidente della Commissione, indicato dalla Determina di nomina, è scelto tra i suoi componenti.

4. La stessa Determina indicherà il nominativo del segretario.

Art. 8 - Svolgimento della selezione

1. La selezione è per titoli, integrata da un eventuale colloquio di approfondimento che potrà essere espletato anche mediante videoconferenza.

2. La Commissione dispone di **100 punti**, di cui **60 punti** è il punteggio massimo per i titoli e **40 punti** è il punteggio massimo per l'eventuale colloquio.

3. Il punteggio minimo per poter accedere al colloquio è di **36/60**.

4. La Commissione, prima di procedere alla valutazione di titoli, stabilirà i criteri con i quali attribuirà il punteggio a ciascun titolo valutabile tenendo conto anche dei titoli preferenziali indicati nell'articolo 2, comma 3.

5. La Commissione valuterà i titoli secondo il criterio dell'attinenza al tema dell'assegno di ricerca di cui all'articolo 1 e dei titoli preferenziali indicati nell'articolo 2, comma 3.
6. I titoli valutabili, entro il limite massimo pari a **60** punti, sono i seguenti:
- a) "Curriculum vitae et studiorum " e titoli idonei alla valutazione del candidato nonché la sua attitudine allo svolgimento delle attività di ricerca che formano oggetto del Progetto di cui al presente Bando: **fino ad un massimo di 50 punti**;
- b) Pubblicazioni e prodotti attinenti le stesse attività indicate nella precedente lettera a): **fino a un massimo di 10 punti**;
7. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri generali, è effettuata nella prima riunione della Commissione.
8. La Commissione, sulla base della valutazione dei titoli redige la lista di candidati, che in quanto abbiano raggiunto il punteggio **36/60**, sono ritenuti idonei a sostenere l'eventuale colloquio.
9. Coloro che hanno presentato la domanda di partecipazione alla selezione nei termini e con le modalità di cui all'articolo 3, e non hanno ricevuto comunicazione di esclusione dalla selezione e abbiano ricevuto l'esito di valutazione dei titoli con almeno **36/60** saranno convocati per sostenere l'eventuale colloquio.
10. La Commissione si riserva l'opportunità di svolgere il colloquio presso la sede dell'Osservatorio Astronomico d'Abruzzo, via Mentore Maggini, snc – 64100 Teramo, oppure in modalità telematica.
11. I candidati riceveranno la convocazione almeno 10 giorni prima del colloquio, con le modalità di svolgimento dello stesso unitamente all'esito della valutazione dei titoli.
12. Il colloquio verterà su argomenti e materie inerenti il tema di ricerca di cui all'articolo 1 del presente bando. Durante il colloquio la Commissione accerterà la conoscenza della lingua inglese.
13. Per essere ammessi al colloquio i candidati dovranno essere provvisti di documento di identità.
14. I candidati convocati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno fissato saranno dichiarati decaduti dal concorso.
15. Supereranno l'eventuale colloquio i candidati che riporteranno, nella medesima prova, un punteggio non inferiore a **24/40**.
16. Al termine della procedura di selezione la Commissione giudicatrice provvederà a redigere la graduatoria di merito secondo l'ordine del punteggio finale ottenuto da ogni candidato in base alla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e dell'eventuale colloquio. La selezione si intende superata se i candidati conseguono un punteggio non inferiore a **36/60** in caso non venga effettuata la prova orale oppure un punteggio non inferiore a **60/100** in caso venga effettuata la prova orale.
17. A parità di merito è preferito il candidato più giovane.
18. La graduatoria sarà approvata con provvedimento del Direttore dell'Osservatorio Astronomico d'Abruzzo e sarà resa pubblica sul sito www.aa-abruzzo.inaf.it.

Art. 9 – Conferimento dell'assegno e stipula del relativo contratto

1. Il vincitore della procedura di selezione sarà formalmente convocato per la stipula del contratto con il quale verrà perfezionato il conferimento dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca.

2. Il vincitore della procedura di selezione decade dal diritto all'assegno nel caso in cui non sottoscriva il contratto entro il termine fissato nella convocazione di cui al comma 1 del presente articolo, fatti salvi i casi di oggettivo e comprovato impedimento e/o i casi di forza maggiore.
3. La stipula del predetto contratto non darà luogo, in nessun caso, all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato né farà sorgere in capo al titolare dell'assegno il diritto all'accesso ai ruoli dell'Ente.
4. Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito della selezione, il vincitore della relativa procedura dovrà rilasciare formale dichiarazione di accettazione dell'assegno, attestando, contestualmente, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 4 del presente "**Bando**".
5. Nel caso in cui il vincitore della procedura di selezione sia in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero che non sia già stato dichiarato, ai sensi della normativa vigente in materia, equivalente o equipollente ad uno dei titoli di studio richiesto dall'articolo 2, comma 1, del presente "**Bando**", l'Amministrazione, recependo gli esiti dell'accertamento eseguito dalla "**Commissione esaminatrice**" ai soli fini della ammissione alla procedura, trasmetterà gli stessi, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) o b), del Decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2009, numero 189, corredata dalla istanza del candidato, al Ministero della Università e della Ricerca, ai fini della acquisizione del parere previsto dall'articolo 4, comma 2, del medesimo Decreto.
6. In caso di parere positivo del Ministero della Università e della Ricerca ovvero in caso di inutile decorso del termine entro il quale il parere deve essere reso, l'Amministrazione, con lo stesso provvedimento, comunicato sia all'interessato che al Ministero, dispone il riconoscimento del titolo di studio e autorizza il conferimento dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca.
7. In caso di parere negativo del Ministero della Università e della Ricerca, l'Amministrazione, con lo stesso provvedimento, comunicato sia all'interessato che al Ministero, dispone che il titolo di studio non è valido ai fini dell'ammissione alla procedura di selezione, con la conseguente esclusione del candidato, e autorizza sia lo scorrimento della graduatoria di merito della procedura che il conferimento dell'assegno al primo dei candidati idonei.
8. Nelle dichiarazioni di accettazione di cui al precedente comma, il titolare dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca dovrà assumere, sotto la sua responsabilità, l'impegno di non usufruire, durante tutto il periodo di durata di predetto assegno, di borse di studio, tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad integrare le loro attività di ricerca, di sovvenzioni o di altri assegni di ricerca.
9. Entro lo stesso termine di cui al comma 4 del presente articolo, il vincitore della procedura di selezione che intenda rinunciare all'assegno dovrà far pervenire apposita comunicazione alla Direzione Generale dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**".
10. Qualora il vincitore della procedura di selezione dichiari espressamente, con le modalità definite nel precedente comma 9, di rinunciare al conferimento dell'assegno ovvero nei casi in cui, per una qualsiasi altra causa, non sia possibile stipulare con il predetto vincitore il relativo contratto, il titolare dell'assegno decida di recedere dal contratto o decadano dal diritto o il contratto venga risolto, lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" si riserva di conferire il medesimo assegno ai candidati che sono

risultati idonei, secondo l'ordine previsto dalla "**graduatoria finale di merito**", approvata e pubblicata con le modalità previste dall'articolo 8 comma 20, del presente "**Bando**".

11. Il titolare dell'assegno è tenuto, **a pena di decadenza** dal relativo diritto, a stipulare apposita polizza assicurativa contro gli infortuni sul lavoro prima di avviare le attività di ricerca.

12. Per quanto riguarda, invece, i rischi derivanti dalla responsabilità civile nei confronti dei soggetti terzi, il titolare dell'assegno sarà coperto da apposita polizza assicurativa stipulata dallo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" con oneri a proprio carico.

13. La polizza di cui al precedente comma non copre il titolare dell'assegno dai rischi derivanti dalla responsabilità civile nei confronti dell'Ente.

14. Il titolare dell'assegno può recedere dai contratti all'uopo stipulati dando un preavviso scritto di almeno **30 giorni**. Il termine di preavviso decorre dal giorno 1 o dal giorno 16 di ciascun mese. In caso di mancato preavviso, l'Ente ha il diritto di trattenere sugli emolumenti ancora da corrispondere al titolare dell'assegno l'importo corrispondente al periodo per il quale il preavviso non è stato dato.

15. In ogni caso, l'annullamento della procedura di selezione oggetto del presente "**Bando**", che costituisce l'indispensabile presupposto del conferimento degli assegni, è motivo di risoluzione del relativo contratto, senza obbligo di preavviso e fatto comunque salvo il pagamento del corrispettivo previsto per le prestazioni eventualmente già rese.

Art. 10 - Decorrenza e obblighi

1. La data di decorrenza dell'assegno è stabilita dal Direttore dell'INAF - Osservatorio Astronomico d'Abruzzo, all'atto della convocazione per la stipula del contratto.

2. La data di attivazione del contratto dovrà avvenire **entro il 31 dicembre 2024**.

3. L'assegnista ha l'obbligo:

- a) di sottoscrivere preliminarmente il contratto regolante la collaborazione all'attività di ricerca preventivata e quant'altro ivi contemplato;
- b) di iniziare puntualmente, alla data indicata contrattualmente, l'attività di ricerca in programma presso la sede dell'INAF - Osservatorio Astronomico d'Abruzzo, salvo motivato impedimento temporaneo da comunicare tempestivamente all'Osservatorio;
- c) di continuare regolarmente ed ininterrottamente l'attività di ricerca per l'intero periodo dell'assegno;
- d) di osservare tutte le norme interne e le altre disposizioni impartite dal Direttore e dal Responsabile Scientifico di programma;

4. L'assegnista che dopo avere iniziato a svolgere l'attività di ricerca in programma non la prosegua regolarmente ed ininterrottamente senza giustificato motivo, per l'intera durata dell'assegno, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, o che infine, dietro parere del Responsabile Scientifico, dia prova di palese insufficiente attitudine alla ricerca in programma, potrà incorrere nella risoluzione del contratto con conseguente interdizione dall'ulteriore fruizione dell'assegno con atto motivato del Direttore.

5. Dell'eventuale avvio del procedimento interno volto a decisione di risoluzione del contratto verrà data comunicazione all'interessato, che avrà facoltà di sottoporre ogni propria controdeduzione in merito con memoria scritta indirizzata al Direttore dell'Osservatorio.

6. Della conclusione dello stesso procedimento, sia in caso di semplice rimessa agli atti, senza conseguenze ulteriori, sia in caso di effettiva decisione di risoluzione del contratto, verrà parimenti data comunicazione motivata all'interessato.

7. Possono essere giustificate sospensioni temporanee nella fruizione dell'assegno di ricerca solo nel caso che il titolare necessiti di assentarsi per condizioni di gravidanza e puerperio, per malattia di durata superiore a un mese, o per altro grave motivo.

8. Le condizioni di sospensione dell'assegno andranno debitamente comprovate e documentate, e comunicate tempestivamente all'Osservatorio.

Art. 11 - Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Segretario della Commissione Esaminatrice.

Art. 12 – Pubblicità

1. La pubblicità integrale del presente bando viene disposta via rete informatica con pubblicazione sul sito web dell'INAF (www.inaf.it) e dell'Osservatorio Astronomico d'Abruzzo (www.oa-abruzzo.inaf.it), nonché sui siti del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e dell'Unione Europea secondo le modalità indicate dal MUR.

Art. 13 -Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del "**Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE**" denominato anche "**Regolamento generale sulla protezione dei dati**", l'"**Istituto Nazionale di Astrofisica – Osservatorio Astronomico d'Abruzzo**", in qualità di titolare del trattamento, informa che il trattamento dei dati resi disponibili dai candidati che presenteranno domanda di partecipazione alla presente selezione, o comunque acquisiti a tal fine dal predetto "**Osservatorio**", è finalizzato unicamente allo svolgimento delle attività ed alla adozione di atti e provvedimenti previsti dalla predetta procedura e verrà effettuato a cura delle persone preposte al suo espletamento, ivi compresi i componenti della Commissione Esaminatrice.

2. Il trattamento dei dati personali verrà effettuato mediante l'utilizzo di apposite procedure, anche informatizzate, nei modi ed entro i limiti necessari per proseguire le finalità specificate nel precedente comma, anche in caso di eventuale comunicazione a soggetti terzi.

3. Il conferimento dei dati personali è necessari per verificare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di selezione e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.

4. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del "**Regolamento generale sulla protezione dei dati**" ed, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati, di richiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione al trattamento, nonché di opporsi al trattamento, che potranno esercitati inoltrando apposita richiesta all'"**Istituto Nazionale di Astrofisica**", con sede a Roma, in Viale

del Parco Mellini numero 84, Codice di Avviamento Postale 00136, con le modalità definite nel comma successivo.

5. I diritti indicati nel precedente comma potranno essere esercitati, senza alcuna formalità, con l'invio di una richiesta al "**Responsabile della Protezione dei Dati**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**": a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo specificato nel comma 4 del presente articolo;

b) a mezzo di messaggio di posta elettronica inviato al seguente indirizzo rpd@inaf.it;

c) a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata inviata al seguente indirizzo: rpd@legalmail.it.

6. I soggetti che ritengono che il trattamento dei loro dati personali venga effettuato in violazione delle disposizioni contenute nel "**Regolamento Generale sulla protezione dei Dati**" e di quelle previste dal presente articolo hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei Dati Personali, in conformità a quanto disposto dall'articolo 77 del predetto Regolamento, o di adire la competente autorità giudiziaria, in conformità a quanto disposto dall'articolo 79 del predetto Regolamento.

Art. 14. Norme di rinvio.

1. Per quanto applicabile alla procedura di conferimento di assegni di ricerca, l'Osservatorio Astronomico d'Abruzzo assicura l'osservanza delle vigenti norme in materia di pari opportunità, di antidiscriminazione e di tutela della riservatezza nel trattamento dei dati personali.

2. Per quanto non contemplato dal presente bando, l'Osservatorio si atterrà, ove applicabile in analogia, alla vigente disciplina di legge in materia di concorsi pubblici.

Art.15 Disposizioni finali

1. Qualsiasi informazione relativa al presente "**Bando**" potrà essere richiesta inviando un messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo gianluca.dirico@inaf.it

Teramo, 24/09/2024

IL DIRETTORE

Dott. Enzo Brocato



VISTO
Il Responsabile Amministrativo
Elena Gaspari



Uff. Pers.
